

STATUTO SOCIALE POLISPORT S.R.L.

NUOVO STATUTO	STATUTO VIGENTE
<p><u>Art. 1 - Costituzione</u></p> <p>Promossa dalla So.Ge.Pu s.p.a. e dal Comune di Città di Castello è costituita una società polisportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n, 289 sotto la denominazione</p> <p style="text-align: center;"><u>"POLISPORT S.r.l. - Società sportiva dilettantistica",</u></p> <p>già precedentemente costituita nel 1998 con l'art. 10 della L. 23/03/81 n° 91, che, nel prosieguo del presente statuto, viene indicata con il termine Società.</p>	<p><u>Art. 1 - Costituzione</u></p> <p>Promossa dalla So.Ge.Pu s.p.a. e dal Comune di Città di Castello è costituita una società polisportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n, 289 sotto la denominazione</p> <p style="text-align: center;"><u>"POLISPORT S.r.l. - Società sportiva dilettantistica",</u></p> <p>già precedentemente costituita nel 1998 con l'art. 10 della L. 23/03/81 n° 91, che, nel prosieguo del presente statuto, viene indicata con il termine Società.</p>
<p><u>Art. 2 - Sede</u></p> <p>La società ha sede nel Comune di Città di Castello all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci la decisione in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1 ovvero l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro relativo.</p>	<p><u>Art. 2 - Sede</u></p> <p>La società ha sede nel Comune di Città di Castello all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci la decisione in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1 ovvero l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro relativo.</p>
<p><u>Art. 3 - Finalità</u></p> <p>La società è senza fine di lucro ed i proventi della medesima non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.</p> <p>La società ha come finalità lo sviluppo e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nel territorio dello Stato italiano senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza, mediante l'organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse discipline</p>	<p><u>Art. 3 - Finalità</u></p> <p>La società è senza fine di lucro ed i proventi della medesima non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.</p> <p>La società ha come finalità lo sviluppo e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nel territorio dello Stato italiano senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza, mediante l'organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse discipline</p>

sportive nonché attraverso la promozione di attività agonistiche con particolare riferimento, ma non esclusivamente alle seguenti discipline:

- a) nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto salvamento;
- b) tennis;
- c) calcio calcetto;
- d) ginnastica;
- e) atletica leggera;
- f) pallacanestro;
- g) pallavolo.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- a) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla gestione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI. e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, di segni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- c) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'esercizio dell'attività sportiva -
- d) effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere commerciale al fine di aumentare gli introiti della società da destinarsi esclusivamente per il perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo dell'attività sportiva.

Per il perseguimento di dette finalità la società potrà avvalersi della collaborazione di altre società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1 settembre 1993 n.385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività

sportive nonché attraverso la promozione di attività agonistiche con particolare riferimento, ma non esclusivamente alle seguenti discipline:

- a) nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto salvamento;
- b) tennis;
- c) calcio calcetto;
- d) ginnastica;
- e) atletica leggera;
- f) pallacanestro;
- g) pallavolo.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- a) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla gestione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI. e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, di segni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- c) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'esercizio dell'attività sportiva -
- d) effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere commerciale al fine di aumentare gli introiti della società da destinarsi esclusivamente per il perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo dell'attività sportiva.

Per il perseguimento di dette finalità la società potrà avvalersi della collaborazione di altre società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1 settembre 1993 n.385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività

previste dal D.L. 415/96.	previste dal D.L. 415/96.
<p><u>Art. 4 - Durata</u> La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.</p>	<p><u>Art. 4 - Durata</u> La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.</p>
<p><u>Art. 5 - Affiliazione alle Federazioni Sportive</u> La Società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi per le discipline che attuerà alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio nazionale del CONI in forza dell'Art. 29, comma 11, del DPR n° 157 del 28/03/1986. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla Legge o dal CONI attraverso le sue Federazioni Sportive. Aderisce altresì a tutti i regolamenti tecnici ed organizzativi emanati dalle Federazioni Sportive alle quali verrà chiesta l'affiliazione.</p>	<p><u>Art. 5 - Affiliazione alle Federazioni Sportive</u> La Società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi per le discipline che attuerà alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio nazionale del CONI in forza dell'Art. 29, comma 11, del DPR n° 157 del 28/03/1986. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla Legge o dal CONI attraverso le sue Federazioni Sportive. Aderisce altresì a tutti i regolamenti tecnici ed organizzativi emanati dalle Federazioni Sportive alle quali verrà chiesta l'affiliazione.</p>
<p><u>Art. 6 - Sezioni</u> Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3, la Società può attivare per ogni disciplina esercitata - apposite sezioni ai fini di una migliore organizzazione interna. Le sezioni possono redigere regolamenti funzionali interni che devono essere sottoposte per approvazione, all'Organo Amministrativo. La Società può altresì collaborare, per alcune discipline sportive, direttamente con altre società e associazioni sportive costituite per la promozione dell'attività di singoli sport.</p>	<p><u>Art. 6 - Sezioni</u> Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3, la Società può attivare per ogni disciplina esercitata - apposite sezioni ai fini di una migliore organizzazione interna. Le sezioni possono redigere regolamenti funzionali interni che devono essere sottoposte per approvazione, all'Organo Amministrativo. La Società può altresì collaborare, per alcune discipline sportive, direttamente con altre società e associazioni sportive costituite per la promozione dell'attività di singoli sport.</p>
<p><u>Art. 7 - Organi Sociali</u> Gli organi sociali sono: - l'Assemblea - l'Organo Amministrativo - il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo Amministrativo Collegiale - il Collegio Sindacale. l'Organo di controllo, ovvero il revisore ovvero entrambi</p>	<p><u>Art. 7 - Organi Sociali</u> Gli organi sociali sono: - l'Assemblea - l'Organo Amministrativo - il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo Amministrativo Collegiale - il Collegio Sindacale.</p>
<p><u>Art. 8 - Assemblea</u> L'Assemblea è composta dai soci titolari di quote sociali che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non</p>	<p><u>Art. 8 - Assemblea</u> L'Assemblea è composta dai soci titolari di quote sociali che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non</p>

intervenuti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

Tutte le decisioni dei soci devono adottarsi con deliberazione in forma assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora alcuno o tutti gli Amministratori, il Revisore e i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, l'assemblea è regolarmente costituita quando i medesimi siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori, nè al revisore o ai sindaci se nominati, nè ai dipendenti della società.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e delibera sulle altre modalità di svolgimento sulla cui adozione non sia competente il Presidente dell'Assemblea o questi ne demandi la competenza all'assemblea..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della

intervenuti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

Tutte le decisioni dei soci devono adottarsi con deliberazione in forma assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora alcuno o tutti gli Amministratori, il Revisore e i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, l'assemblea è regolarmente costituita quando i medesimi siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori, nè al revisore o ai sindaci se nominati, nè ai dipendenti della società.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e delibera sulle altre modalità di svolgimento sulla cui adozione non sia competente il Presidente dell'Assemblea o questi ne demandi la competenza all'assemblea..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 9 - Decisioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- eleggere ogni tre anni l'Amministratore Unico, ovvero i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché i componenti ~~del Collegio Sindacale~~, dell'Organo di controllo ovvero il revisore, o entrambi, salvo quanto disposto dal successivo Art. 12;
- approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- approvare i criteri e gli indirizzi dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvare trasferimenti di quote sociali ed accettare nuovi soci sulla base dei criteri di selezione stabiliti dall'Assemblea stessa, tenuto conto degli indirizzi in materia espressi dal Consiglio Comunale;
- fissare la misura del compenso all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, fermo il vincolo del rispetto della normativa specificatamente applicabile alla società tempo per tempo vigente, non può superare il 50% dell'indennità di carica prevista per l'Assessore Comunale; detto compenso può essere incrementato del 30% in relazione alle particolari funzioni e responsabilità in capo allo stesso;
- fissare, fermo il vincolo del rispetto della normativa specificatamente applicabile alla società tempo per tempo vigente il gettone di presenza per le sedute per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominati, e per ~~il Collegio Sindacale~~ l'Organo di controllo che non può comunque superare quello previsto per i Consiglieri Comunali;
- decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento della Società ;
- decidere su argomenti presentati su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 del Capitale

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 9 - Decisioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- eleggere ogni tre anni l'Amministratore Unico, ovvero i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale, salvo quanto disposto dal successivo Art. 12;
- approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- approvare i criteri e gli indirizzi dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvare trasferimenti di quote sociali ed accettare nuovi soci sulla base dei criteri di selezione stabiliti dall'Assemblea stessa, tenuto conto degli indirizzi in materia espressi dal Consiglio Comunale;
- fissare la misura del compenso all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, fermo il vincolo del rispetto della normativa specificatamente applicabile alla società tempo per tempo vigente, non può superare il 50% dell'indennità di carica prevista per l'Assessore Comunale; detto compenso può essere incrementato del 30% in relazione alle particolari funzioni e responsabilità in capo allo stesso;
- fissare, fermo il vincolo del rispetto della normativa specificatamente applicabile alla società tempo per tempo vigente il gettone di presenza per le sedute per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominati, e per il Collegio Sindacale che non può comunque superare quello previsto per i Consiglieri Comunali;
- decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento della Società ;
- decidere su argomenti presentati su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 del Capitale sociale.

<p>sociale. Le proposte dei soci devono essere comunicate all'Organo Amministrativo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>Le proposte dei soci devono essere comunicate all'Organo Amministrativo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
<p><u>Art. 10 - Costituzione e quorum Assembleari</u> L'Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale; b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le delibere dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con la maggioranza del capitale presente, fatta eccezione per lo scioglimento della società, in tale caso le delibere devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del Capitale.</p>	<p><u>Art. 10 - Costituzione e quorum Assembleari</u> L'Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale; b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le delibere dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con la maggioranza del capitale presente, fatta eccezione per lo scioglimento della società, in tale caso le delibere devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del Capitale.</p>
<p><u>Art. 11 - Eleggibilità- Incompatibilità</u> A rivestire le cariche sociali possono essere chiamati sia Soci della Società, nonché persone esterne alle stessa ritenute in grado di assolvere i compiti richiesti. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione è comunque effettuata dall'Assemblea della Società nel rispetto delle norme specificamente applicabili, incluse quelle in materia di equilibrio di genere e parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Non è ammessa la nomina di un Vice Presidente. L'Amministratore Unico od i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'ordinamento e non dovranno presentare cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità o decadenza sulla base della normativa applicabile alla società tempo per tempo vigente. Non possono essere amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. I componenti del Collegio Sindacale dell'Organo di controllo e il revisore non possono rivestire altre cariche sociali. E' posto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive</p>	<p><u>Art. 11 - Eleggibilità- Incompatibilità</u> A rivestire le cariche sociali possono essere chiamati sia Soci della Società, nonché persone esterne alle stessa ritenute in grado di assolvere i compiti richiesti. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione è comunque effettuata dall'Assemblea della Società nel rispetto delle norme specificamente applicabili, incluse quelle in materia di equilibrio di genere e parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Non è ammessa la nomina di un Vice Presidente. L'Amministratore Unico od i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'ordinamento e non dovranno presentare cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità o decadenza sulla base della normativa applicabile alla società tempo per tempo vigente. Non possono essere amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche sociali. E' posto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima</p>

dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito alla medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 12 - Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione.

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

Nel caso in cui l'organo Amministrativo sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea dei Soci, salvo quanto disposto al comma successivo.

E' conferita ai soci la facoltà di nominare un numero di membri del Consiglio di Amministrazione e ~~del Collegio Sindacale e dei Revisori~~ dell' **Organo di controllo collegiale** in proporzione alle quote possedute.

I membri nominati dal socio di Controllo possono essere revocati solamente dal medesimo.

L'Amministratore Unico ovvero i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'intero Consiglio di Amministrazione decade al venir meno della maggioranza dei suoi membri sia per dimissioni che per altra causa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; esso è convocato presso la sede sociale o anche altrove

federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito alla medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 12 - Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione.

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

Nel caso in cui l'organo Amministrativo sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea dei Soci , salvo quanto disposto al comma successivo.

E' conferita ai soci la facoltà di nominare un numero di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o dei Revisori in proporzione alle quote possedute.

I membri nominati dal socio di Controllo possono essere revocati solamente dal medesimo.

L'Amministratore Unico ovvero i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'intero Consiglio di Amministrazione decade al venir meno della maggioranza dei suoi membri sia per dimissioni che per altra causa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; esso è convocato presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

purchè in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli interessati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori, il Revisore ed i Sindaci, se nominati.

Qualora il Revisore o uno o più Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente alla riunione del Consiglio, il medesimo è regolarmente costituito quando i medesimi siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico adottate a sensi del presente articolo sono costatate da verbale firmato dall'Amministratore Unico e dal Segretario da lui all'uopo nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico nei casi di legge, dovrà essere trascritto, nel libro dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Se vengono a mancare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza ~~dal Collegio sindacale dall'~~ **Organo di controllo**, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli interessati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori, il Revisore ed i Sindaci, se nominati.

Qualora il Revisore o uno o più Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente alla riunione del Consiglio, il medesimo è regolarmente costituito quando i medesimi siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico adottate a sensi del presente articolo sono costatate da verbale firmato dall'Amministratore Unico e dal Segretario da lui all'uopo nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico nei casi di legge, dovrà essere trascritto, nel libro dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Se vengono a mancare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Organo

Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha la responsabilità strategica e direzionale della società ed è competente in merito alle scelte conseguenti.

All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tra l'altro compete ad esso:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e della relazione dell'attività sociale;
- b) l'approvazione dei programmi di attività da svolgere;
- c) l'indicazione della data e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- d) l'emanazione di regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) definizione, in relazione alle strategie societarie, della struttura organizzativa della società cui sono demandati i compiti amministrativi, tecnici e gestionali per l'attuazione dei programmi di attività approvati dall'Organo Amministrativo Stesso;
- f) provvedere alla definizione, in relazione alle strategie societarie, della struttura organizzativa, cui sono demandati compiti di natura tecnica, amministrativa ed organizzativa relativi alla gestione dei programmi di attività.

Nella definizione della struttura individua la dotazione organica, i profili, le mansioni e le responsabilità attribuite alle varie figure in organico, seguendo criteri di dimensionamento relazionato alle strategie perseguite;

- g) la decisione in ordine a tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega ed ai sensi, con le modalità e termini di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

**Art. 14 - Rappresentanza della Società -
Amministratore Unico - Presidente del**

Art. 13 - Attribuzioni dell'Organo

Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha la responsabilità strategica e direzionale della società ed è competente in merito alle scelte conseguenti.

All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tra l'altro compete ad esso:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e della relazione dell'attività sociale;
- b) l'approvazione dei programmi di attività da svolgere;
- c) l'indicazione della data e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- d) l'emanazione di regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) definizione, in relazione alle strategie societarie, della struttura organizzativa della società cui sono demandati i compiti amministrativi, tecnici e gestionali per l'attuazione dei programmi di attività approvati dall'Organo Amministrativo Stesso;
- f) provvedere alla definizione, in relazione alle strategie societarie, della struttura organizzativa, cui sono demandati compiti di natura tecnica, amministrativa ed organizzativa relativi alla gestione dei programmi di attività.

Nella definizione della struttura individua la dotazione organica, i profili, le mansioni e le responsabilità attribuite alle varie figure in organico, seguendo criteri di dimensionamento relazionato alle strategie perseguite;

- g) la decisione in ordine a tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega ed ai sensi, con le modalità e termini di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

**Art. 14 - Rappresentanza della Società -
Amministratore Unico - Presidente del**

Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo Amministrativo Collegiale, ha la rappresentanza legale della società e, in relazione alle attribuzioni del consiglio di amministrazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega; coordina l'attività per la promozione ed il regolare funzionamento della società; adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo Amministrativo Collegiale, ha la rappresentanza legale della società e, in relazione alle attribuzioni del consiglio di amministrazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega; coordina l'attività per la promozione ed il regolare funzionamento della società; adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Art. 15 - Revisore contabile legale

Il Revisore resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso, ed è rieleggibile.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Per quanto qui non disciplinato, si applicano al Revisore le disposizioni ~~di cui agli articoli 2409-bis-ter-quater-quinquies-sexies-septies C.C. del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.~~ La società osserva le norme in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.

Art. 15 - Revisore contabile

Il Revisore resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso, ed è rieleggibile.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Per quanto qui non disciplinato, si applicano al Revisore le disposizioni di cui agli articoli 2409-bis-ter-quater-quinquies-sexies-septies C.C.. La società osserva le norme in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.

Art. 16 - Collegio Sindacale Organo di controllo

~~Il Collegio Sindacale si compone di~~ L'Organo di controllo della società è costituito da un Sindaco unico oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

~~In caso di composizione collegiale, il~~ ~~Il~~ Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

~~I Sindaci restano~~ L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al

Art. 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per

<p>terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili ed è rieleggibile.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio l'organo è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Per quanto qui non disciplinato, si applicano al Collegio Sindacale all' Organo di controllo le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409 C.C. compresi, nonché le disposizioni di cui all'art. 2477 C.C.</p> <p>L'Assemblea può incaricare l'Organo di Controllo della revisione legale dei conti. Se viene nominato l'Organo di Controllo ma non il revisore, il primo è incaricato anche della revisione legale dei conti.</p> <p>La società osserva le norme in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.</p>	<p>giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Per quanto qui non disciplinato, si applicano al Collegio Sindacale le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409 C.C. compresi, nonché le disposizioni di cui all'art. 2477 C.C.</p> <p>La società osserva le norme in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.</p>
<p><u>Art. 17 - Soci ordinari</u></p> <p>La società è composta da Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari della società enti pubblici e/o privati, nonché altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, discipline associate, unioni di associazioni sportive, in regola con l'ordinamento sportivo e aderenti alle finalità espresse dal presente Statuto. In tal caso essi parteciperanno alle attività sociali nella persona del loro legale rappresentante o tramite un procuratore.</p> <p>L'ammissione dei Soci ordinari alla società è subordinata alle seguenti condizioni: presentazione della domanda; sottoscrizione e pagamento della quota sociale di capitale; accettazione senza riserve del presente Statuto</p>	<p><u>Art. 17 - Soci ordinari</u></p> <p>La società è composta da Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari della società enti pubblici e/o privati, nonché altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, discipline associate, unioni di associazioni sportive, in regola con l'ordinamento sportivo e aderenti alle finalità espresse dal presente Statuto. In tal caso essi parteciperanno alle attività sociali nella persona del loro legale rappresentante o tramite un procuratore.</p> <p>L'ammissione dei Soci ordinari alla società è subordinata alle seguenti condizioni: presentazione della domanda; sottoscrizione e pagamento della quota sociale di capitale; accettazione senza riserve del presente Statuto</p>
<p><u>Art. 18 - Capitale Sociale</u></p> <p>Il capitale sociale è di €10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, del valore di un euro o multipli di un euro.</p> <p>Le quote possono essere trasferite solo al valore nominale previa approvazione dell'assemblea e con le modalità previste dall'art. 9.</p>	<p><u>Art. 18 - Capitale Sociale</u></p> <p>Il capitale sociale è di €10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, del valore di un euro o multipli di un euro.</p> <p>Le quote possono essere trasferite solo al valore nominale previa approvazione dell'assemblea e con le modalità previste dall'art. 9.</p>
<p><u>Art. 19 - Esercizi sociali e bilancio</u></p> <p>Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio</p>	<p><u>Art. 19 - Esercizi sociali e bilancio</u></p> <p>Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio</p>

<p>e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p> <p>Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso L'Organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.</p> <p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili da effettuarsi ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni</p>	<p>e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p> <p>Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso L'Organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.</p> <p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili da effettuarsi ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni</p>
<p><u>Art. 20 - Reinvestimento degli utili</u></p> <p>Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>Altra quota parte degli utili, non inferiore al 10%, dovrà essere destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.</p> <p>E' vietata qualsiasi distribuzione di utili, anche in forme indirette, che dovranno essere destinati esclusivamente alle finalità di cui all'Art. 3.</p>	<p><u>Art. 20 - Reinvestimento degli utili</u></p> <p>Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>Altra quota parte degli utili, non inferiore al 10%, dovrà essere destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.</p> <p>E' vietata qualsiasi distribuzione di utili, anche in forme indirette, che dovranno essere destinati esclusivamente alle finalità di cui all'Art. 3.</p>
<p><u>Art. 21 - Recesso del socio</u></p> <p>Il socio può recedere dalla Società nei casi di cui all'art. 2473 c.c. e negli altri casi di legge.</p> <p>L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo mediante raccomandata A.R. In ordine alle modalità di attuazione del recesso si applica quanto disposto dell'art. 2473 c.c.</p> <p>La liquidazione della partecipazione del socio receduto viene effettuata esclusivamente al valore nominale.</p>	<p><u>Art. 21 - Recesso del socio</u></p> <p>Il socio può recedere dalla Società nei casi di cui all'art. 2473 c.c. e negli altri casi di legge.</p> <p>L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo mediante raccomandata A.R. In ordine alle modalità di attuazione del recesso si applica quanto disposto dell'art. 2473 c.c.</p> <p>La liquidazione della partecipazione del socio receduto viene effettuata esclusivamente al valore nominale.</p>
<p><u>Art. 22 - Esclusione del socio</u></p> <p>La decisione di esclusione del socio per le fattispecie previste dalla legge deve essere assunta in sede assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale: per la valida costituzione dell'assemblea e per il</p>	<p><u>Art. 22 - Esclusione del socio</u></p> <p>La decisione di esclusione del socio per le fattispecie previste dalla legge deve essere assunta in sede assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale: per la valida costituzione dell'assemblea e per il</p>

<p>calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento e discussione in assemblea ancorchè senza diritto di voto.</p> <p>In ordine alle modalità di liquidazione della partecipazione del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente statuto.</p> <p>La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.</p>	<p>calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento e discussione in assemblea ancorchè senza diritto di voto.</p> <p>In ordine alle modalità di liquidazione della partecipazione del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente statuto.</p> <p>La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.</p>
<p><u>Art. 23 - Giurì D'onore</u></p> <p>I Soci fondatori ed ordinari si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.</p> <p>Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, cui sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione della società.</p>	<p><u>Art. 23 - Giurì D'onore</u></p> <p>I Soci fondatori ed ordinari si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.</p> <p>Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, cui sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione della società.</p>
<p><u>Art. 24 - Scioglimento</u></p> <p>La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, per il verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce il numero, la nomina ed i poteri dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, nonchè i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.</p>	<p><u>Art. 24 - Scioglimento</u></p> <p>La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, per il verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce il numero, la nomina ed i poteri dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, nonchè i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.</p>
<p><u>Art. 25 - Residui attivi</u></p> <p>Il residuo attivo di liquidazione non può in nessun caso essere diviso tra i soci anche in forme indirette talchè ai medesimi spetta esclusivamente il rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e liberate.</p> <p>E' fatto altresì obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio sociale</p>	<p><u>Art. 25 - Residui attivi</u></p> <p>Il residuo attivo di liquidazione non può in nessun caso essere diviso tra i soci anche in forme indirette talchè ai medesimi spetta esclusivamente il rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e liberate.</p> <p>E' fatto altresì obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio sociale</p>

residuo dalla liquidazione.	residuo dalla liquidazione.
<u>Art. 26 - Disposizioni Finali</u> E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali. Sono fatte salve, comunque le limitazioni tempo per tempo previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di compensi degli amministratori di Società partecipate da Enti Pubblici. Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La società limita ai soli casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali con particolare riferimento alle norme applicabili alle società in controllo pubblico.	<u>Art. 26 - Disposizioni Finali</u> E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali. Sono fatte salve, comunque le limitazioni tempo per tempo previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di compensi degli amministratori di Società partecipate da Enti Pubblici. Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La società limita ai soli casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali con particolare riferimento alle norme applicabili alle società in controllo pubblico.